



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/02/2021 (punto N 25)

Delibera

N 115

del 15/02/2021

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010, nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010 relativo al progetto di realizzazione di pozzi esplorativi geotermici nel per messo di ricerca "Scansano" - Comune di Scansano (GR).

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Parere
B	Si	Verbale Conferenza dei servizi

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - *“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”*;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il Dlgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

Visto il D.Lgs. 104/2017 - *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE”* in materia di VIA ed, in particolare, le Disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 23 comma 2 primo periodo;

Vista la L.R. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

Vista la L. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Vista la L.R. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

Visto il D.Lgs 42/2004 - *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

Vista la L.R.65/2014 - *“Norme per il governo del territorio”*;

Visto il R.D. 3267/1923 - *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;

Vista la L.R. 39/2000 - *“Legge forestale Toscana”*;

Visto il D.P.G.R. n. 48/R/2003 - *“Regolamento Forestale della Toscana”*;

Premesso che:

- **in data 30.03.2017, la Società Terra Energy S.r.l. (proponente) ha depositato presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli articoli 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e degli articoli 52 e segg. della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di “Realizzazione di 2 pozzi esplorativi geotermici nell'ambito del permesso di ricerca “Scansano” nel Comune di Scansano (GR), provvedendo altresì al deposito della documentazione prevista presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate;**

- con la medesima istanza di avvio del procedimento la Società **Terra Energy S.r.l.** ha altresì richiesto, ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/10, il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento 48R/2003;
- Autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e L.R. 65/2014;

Rilevato, relativamente all'opera di che trattasi, che:

- in data 29/03/2017 il proponente ha provveduto a versare la somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere, pari a € 6.035,21, come da nota di accertamento n. 11655 del 04/04/2017;

- in data 30.03.2017, il proponente ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuto deposito sul quotidiano “Il Tirreno”;

- il procedimento è stato avviato in data 30.03.2017;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n.11 osservazioni da parte del pubblico;
- l'intervento di progetto, riguardante la realizzazione di n.2 pozzi esplorativi geotermici nell'ambito del permesso di ricerca "Scansano", è contemplato al punto 2, lettera b), dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs.152/2006 concernente *"attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2 comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22 del 11/02/2010 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie"* e come tale ricompreso tra le tipologie di opere soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale; tuttavia, nel caso, la Società proponente ha volontariamente deciso di attivare sul progetto la presente procedura di VIA ai sensi degli artt.23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e degli artt.52 e segg. della L.R. 10/10;
- il progetto interessa, fisicamente e a livello di impatti, il Comune di Scansano (GR);
- sulla documentazione presentata il Settore VIA ha avviato l'istruttoria provvedendo a richiedere, con nota prot. n. 173344 del 31/03/2017, i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori, rispettivamente alle Amministrazioni interessate nonché agli Uffici, alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;
- con la medesima nota del 31/03/2017 n. 173344, il Settore VIA procedente ha altresì indetto una Conferenza di Servizi ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della L. 241/90 e della L.R. 40/2009, ai fini delle acquisizioni dell'Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico e dell'Autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico;
- sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con propria nota Prot. n. 300389 del 12/06/2017, il Settore VIA ha formulato la richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, assegnando al proponente il termine di 45 gg. per il deposito della documentazione richiesta e segnalando, ai sensi del comma 3 bis del D.Lgs. 152/2006, la necessità di contestuale avviso al pubblico del deposito delle integrazioni stesse;
- in data 22/06/2017 il proponente, con nota assunta al prot. n. 319310 del 22/06/2017, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ha chiesto la proroga di 45 giorni del termine fissato per il deposito delle integrazioni; proroga concessa dal Settore procedente con nota prot. n. 331972 del 30/06/2017;
- in data 08/09/2017 il Proponente, con la nota assunta al prot. n. 426938, ha provveduto a depositare presso la Regione Toscana e le amministrazioni interessate la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta e ha contestualmente provveduto a pubblicare il relativo avviso sul quotidiano "Il Tirreno";
- a seguito della suddetta pubblicazione è pervenuta una ulteriore osservazione da parte del pubblico;
- anche in merito alla suddetta documentazione integrativa depositata, sono stati consultati i soggetti competenti mediante apposita richiesta in tal senso, formulata con nota Prot. n. 429647 del 11/09/2017;
- pertanto, acquisiti anche gli ulteriori elementi istruttori suddetti, con successiva nota del 11/12/2017 Prot. n.593467, è stato convocato, ai sensi della delibera G.R. n. 410/2016 richiamata in premessa, il Nucleo regionale VIA ai fini dell'esame e conseguenti valutazioni tecniche di competenza, in merito all'intervento in oggetto;
- altresì, con nota del 11/12/2017 Prot. n. 593458, è stata convocata, ai sensi della L.241/90 e L.R. 40/2009, la Conferenza di Servizi ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico ed al vincolo paesaggistico, da svolgersi successivamente all'espressione del parere del Nucleo regionale di Valutazione;
- in data 19/01/2018 si è svolta la seduta del Nucleo regionale VIA poi **sospesa** al fine di consentire lo

svolgimento di approfondimenti da parte del Proponente relativamente a quanto richiesto dal Comune di Scansano nelle note del 12/01/2018 (prot. 16234) e del 18/01/2018 (prot. 28162) in ordine all'esame dell'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e dell'autorizzazione paesaggistica;

- ai fini di cui sopra, con la nota prot. 36833 del 23/01/2018, il Settore VIA procedente ha disposto il prolungamento del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 152/06 per ulteriori 60 giorni, convocando nel contempo la successiva seduta del Nucleo VIA;

- conseguentemente, con nota del 24/01/2018, prot. 40313, si è provveduto a rinviare altresì la Conferenza di servizi, già convocata;

- il Proponente, con note acquisite al prot.34936 del 22/01/2018 ed al prot.35950 del 23/01/2018, ha depositato le suddette integrazioni volontarie, poste tempestivamente in pubblicazione sul sito web regionale;

- in merito alle suindicate integrazioni volontarie sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati e nella specie: del Comune di Scansano del 09/02/2018 (acquisiti al prot. 72927 ed al prot. 74413), del Settore Forestazione Usi civici, Agroambiente del 05/02/2018 (acquisito al prot. 60711) e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Grosseto, Siena e Arezzo del 14/02/2018 (acquisito al prot. 82058);

- in data 14/02/2018 si è quindi svolta la seduta conclusiva del Nucleo VIA in esito alla quale, a fronte delle proprie valutazioni svolte sul progetto in questione, ha espresso il Parere tecnico n.169;

- di seguito, nella medesima data del 14/02/2018, si è svolta la Conferenza di Servizi ex L. 241/90, volta ad acquisire le valutazioni delle Amministrazioni competenti in ordine al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico;

Dato atto che tutta la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, fatte salve le esigenze di riservatezza, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana e che sono pervenute da parte del pubblico le osservazioni sopra richiamate;

Visto il Parere del Nucleo regionale di Valutazione n. 169 del 14/02/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1), comprensivo di specifico allegato A) riguardante i contenuti delle osservazioni pervenute nel procedimento e relativo esame delle stesse;

Rilevato che:

- il progetto in oggetto riguarda la realizzazione di due pozzi esplorativi geotermici perforati da un'unica postazione, nell'ambito del permesso di ricerca Scansano, nel Comune di Scansano (GR), rilasciato con Decreto Dirigenziale n. 5836 del 26 novembre 2012. La perforazione dei due pozzi esplorativi è finalizzata alla conferma del modello geotermico ipotizzato, il quale prevede la presenza, ad una profondità di circa 3500 m, di un potenziale serbatoio profondo contenente fluidi geotermici con $T > 150$ °C, idonei per una successiva coltivazione per la generazione di energia geotermoelettrica;

Preso atto, dal citato Parere n.169 del 14/02/2018, che:

- l'istruttoria svolta dal Nucleo si è svolta sulla base dell'esame degli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente nonché dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti nel procedimento; la medesima ha tenuto conto altresì delle osservazioni pervenute e sono stati analizzati gli impatti ambientali di specie;

- a seguito dell'attività istruttoria svolta e come descritta al punto precedente, è stato valutato che gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le specifiche misure definite nel quadro prescrittivo di cui al verbale medesimo, sono idonee ad assicurare la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati;

Rilevato che il medesimo Parere del Nucleo VIA contiene la proposta alla Giunta Regionale di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle

prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni nello stesso elencate;

Visto altresì il Verbale della Conferenza di Servizi del 14/02/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All.2), dal quale risulta che:

- il Comune di Scansano ha espresso in Conferenza parere contrario in ordine al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico;

- nell'ambito del sopra citato parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 169/2018 risultano esaminati e valutati gli elementi di impatto inerenti la componente paesaggio;

- le opere interferenti con le aree soggette a vincolo paesaggistico, e quindi oggetto di autorizzazione ex art.146 del D.Lgs.42/2004, consistono esclusivamente nella posa in opera provvisoria di un tratto di tubazione necessario per l'approvvigionamento idrico del cantiere; detta tubazione sarà completamente smantellata al termine dei lavori e non sarà necessario alcun lavoro di ripristino per la natura propria dell'opera stessa;

- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la province di Grosseto, Siena e Arezzo con parere prot. AOOGR/82058 del 14/02/2018, per quanto concerne le valutazioni di carattere paesaggistico ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- sulla base delle posizioni prevalenti espresse, e anche in considerazione delle motivazioni alla base del dissenso espresso dal Comune, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che il progetto fosse meritevole di autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico e ai fini del vincolo idrogeologico;

Considerato che le risultanze istruttorie, pur completate nell'ambito del Nucleo e della Conferenza suindicati, non sono state esaminate e conseguentemente adottate dalla Giunta Regionale attesa la definizione in corso di specifica pianificazione revisione normativa in materia di geotermia, già avviati dall'Amministrazione Regionale con la definizione delle Aree Non Idonee (ANI) per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica e completati con l'approvazione della Legge Regionale 5 febbraio 2019, n. 7 *"Disposizioni in materia di geotermia"*;

Rilevato che, con propria Deliberazione n. 41 del 7 luglio 2020, il Consiglio Regionale ha adottato la proposta di piano per la modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale – PAER e che, nella seduta del 20 luglio 2020, il Consiglio Regionale ha approvato un emendamento alla proposta di legge n. 455 col quale viene stabilito che l'individuazione delle ANI di cui alla richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 7 luglio 2020 è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Dato atto che

- con Decisione n. 94 del 27/07/2020 la Giunta Regionale, alla luce dei sopra richiamati atti assunti dal Consiglio regionale, data l'ubicazione di una serie di progetti di ricerca geotermica in ANI, individuate come tali dai Comuni, ha ritenuto sussistere motivi ostativi per un pronunciamento favorevole sui relativi procedimenti di VIA, considerato che l'attività di ricerca risulta propedeutica e finalizzata allo sfruttamento di risorse geotermiche e che, quindi, consentire le esplorazioni in progetto comporterebbe ingenti spese a carico dei Proponenti, spese che non potrebbero essere ammortizzate con la coltivazione della risorsa geotermica, stante l'orientamento emergente dallo strumento di pianificazione regionale. Sulla base di tali considerazioni la Giunta ha quindi dato mandato al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia di provvedere, fra l'altro, alla comunicazione alla Società Terra Energy S.r.l. dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca *"Scansano"* - Comune di Scansano (GR) per le ragioni ivi esplicitate;

- con nota Prot. 0264656 del 30/07/2020 il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, alla suddetta Società i motivi che ostano

all'accoglimento dell'istanza sopra richiamata, facendo altresì presente il diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

- il 05/08/2020 (prot n. 0273833) la Società Terra Energy S.r.l. ha richiesto al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia una motivata proroga di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 sopra richiamata, richiesta accolta con nota Prot. 0275147 del 05/08/2020;

- in data 28/09/2020 (Prot. 0328505) la Società Terra Energy S.r.l ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ritenendo non sussistere motivi legittimi che possano sostenere un mancato accoglimento dell'istanza presentata; in particolare pone l'accento sulla considerazione che *"...pur attenendosi agli atti della Regione Toscana in materia di ANI, queste non sono applicabili a pozzi esplorativi finalizzati alla sola ricerca bensì riguardano impianti di produzione energetica geotermica."*;

Esaminate le suddette controdeduzioni, a seguito di specifica istruttoria del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia che ha coinvolto gli uffici regionali competenti;

Viste

- la comunicazione in data 22/11/2020 delle conclusioni istruttorie da parte del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia all'Assessore Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile della Giunta Regionale, dalla quale emerge in particolare quanto segue:

"...In primo luogo nella DCR n. 41/2020, con cui sono state individuate le aree non idonee, si precisa che "in considerazione del carattere della risorsa, le Aree Non Idonee non si applicano alle attività di ricerca mineraria, che non possono essere limitate." ed ancora "il tema della non idoneità non investe l'intera fase della ricerca: le limitazioni in tal senso sono soltanto quelle eventualmente imposte in sede di valutazione di impatto ambientale. Ciò anche in considerazione del fatto che per la risorsa geotermica, diversamente dalle altre fonti (sole, vento, biomassa, acqua, ecc.) è fondamentale conoscere nel dettaglio le caratteristiche del campo geotermico e del fluido stesso: solo a partire da tali acquisizioni è possibile infatti determinare se sia praticabile lo sfruttamento della risorsa e, in caso positivo, stabilire tipologia e potenza degli impianti. Pertanto le ANI non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria." Dunque, la disciplina vincolistica delle ANI non sembra trovare applicazione ai fini dell'ottenimento del permesso di ricerca....";

- la comunicazione *"Geotermia – Permessi di ricerca mediante perforazione pozzi – determinazioni conclusive della Giunta Regionale"* fatta dal competente Assessore nella seduta della Giunta del 29 dicembre 2020;

Ritenute quindi accoglibili le argomentazioni espresse dal Proponente nella nota del 28/09/2020 sopra richiamata e ritenuto pertanto di condividere i contenuti, le considerazioni e le conclusioni espressi nel Parere regionale di valutazione per la VIA n. 169 del 14/02/2018 e relativo allegato concernente le osservazioni pervenute;

Ritenuto altresì di condividere i contenuti, le considerazioni e le conclusioni di cui al Verbale della Conferenza di Servizi del 14/02/2018;

Rilevato che, a fronte dell'istruttoria svolta e documentata, la Conferenza ha concluso i propri lavori con il dissenso espresso dal Comune di Scansano in sede di Conferenza, determinando esito positivo al rilascio di:

·Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23 e L.R. 39/2000 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni;

·Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. n. 42/2004 art. 146;

Visto, relativamnete al dissenso espresso dal Comune di Scansano, quanto disposto dall'art. 14 quinquies comma 1, della L. 241/90 per quanto ai *"rimedi per le amministrazioni dissenzienti"* circa la possibilità di opporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni dalla data di comunicazione di adozione della detereminazione conclusiva della Conferenza dei Servizi e ritenuto pertanto di dover

subordinare l'efficacia del presente atto alla decorrenza dei termini dettati nella richiamata disposizione di legge;

Ritenuto altresì necessario far presente sin da adesso al Proponente che nel caso in cui, all'esito positivo della fase di ricerca di cui trattasi, proceda con la presentazione della richiesta di rilascio di concessione di coltivazione mineraria, la stessa sarà valutata in base alle statuizioni contenute nel provvedimento di definizione delle Aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica e quindi non può essere riposto alcun affidamento sul rilascio della concessione; conseguentemente il proponente non potrà imputare a questa Amministrazione richiesta alcuna di risarcimento per eventuali spese sostenute per l'attività di ricerca di cui trattasi;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, **pronuncia positiva** di compatibilità ambientale relativamente al Progetto di "Realizzazione di 2 pozzi esplorativi geotermici nell'ambito del permesso di ricerca "Scansano" nel Comune di Scansano (GR), proposto dalla Società Terra Energy S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al Verbale del Nucleo regionale VIA n. 169 del 14/02/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1), fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare il Settore regionale autorizzante "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti" quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle singole prescrizioni riportate nel suindicato Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n.169/2018. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire, in conformità all'art. 25 comma 5 del D. Lgs 152/2006, in anni cinque (5) a far data dalla pubblicazione sul BURT la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale;

4) di adottare la determinazione di conclusiva della Conferenza di Servizi del 14/02/2018, come da verbale della Conferenza medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2) che, in relazione al progetto in oggetto, sostituisce ad ogni effetto, ex art. 14 quater della Legge 241/1990, i seguenti atti:

- Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 48R/2003; l'efficacia dell'Autorizzazione è stabilita in anni cinque;
- Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs.42/2004; i termini di efficacia dell'autorizzazione sono stabiliti al comma 4 del medesimo art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

5) di dare atto che nel caso in cui, all'esito positivo della fase di ricerca di cui trattasi, il proponente proceda con la presentazione della richiesta di rilascio di concessione di coltivazione mineraria, la stessa sarà valutata in base alle statuizioni contenute nel provvedimento di definizione delle Aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica e quindi non può essere riposto alcun affidamento sul rilascio della concessione; conseguentemente il proponente non potrà imputare a questa Amministrazione richiesta alcuna di risarcimento per eventuali spese sostenute per l'attività di ricerca di cui trattasi;

6) di disporre la comunicazione, a cura del Settore VIA, del presente atto al Comune di Scansano per quanto all'art. 14-quinquies della legge 241/1990;

7) di dare atto che:

- la presente deliberazione assume efficacia decorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto 6) in caso di mancate opposizioni ai sensi del comma 1 art. 14-quinquies della legge 241/1990;

- ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge, in caso di proposizione di opposizione, l'efficacia rimane sospesa fino agli esiti del procedimento di cui al citato art 14-quinquies;

8) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Terra Energy S.r.l.;

9) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

10) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
EDO BERNINI